



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZANETTA, VICARI, SCIASCIA, CARRARA,
PICCIONI, SANTINI, MALAN, ZANOLETTI, DI STEFANO, SACCOMANNO
e BURGARETTA APARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2009

Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227,
in materia di definizione di trasformazione del bosco

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca una modifica al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 227 del 2001, prevede che sia considerata trasformazione del bosco qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata ad un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.

Nei territori di montagna in particolare, ma sovente anche in collina, l'invecchiamento della popolazione dedita all'agricoltura porta spesso all'abbandono temporaneo di terreni che vengono rapidamente ricoperti da vegetazione spontanea. In base alla normativa vigente, a chi voglia, dopo qualche anno, riportare questi terreni alle colture pra-

ticate da millenni viene imposto l'obbligo di compensazione con l'impianto di un bosco con costi spesso non sostenibili dalle aziende agricole o una compensazione monetaria spesso altrettanto insostenibile. È inoltre vietata la trasformazione del bosco in vigneti e oliveti. D'altra parte, è noto che vigneti e oliveti posti in zone particolarmente adatte per caratteristiche pedoclimatiche rivestano anche una funzione di conservazione del territorio contro il dissesto idro-pedologico pari a quella dei boschi, sia per la tipologia di coltivazione sia per la continua presenza della sorveglianza dei luoghi.

Per queste ragioni, si propone che non siano considerati trasformazione di un bosco il ripristino a coltura agraria, se sono trascorsi meno di venti anni dall'abbandono.

Si consente, inoltre, l'impianto di vite ed olive in territori di collina e montagna, anche se terreni storicamente ad uso forestale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I*-bis. Non rientra nella definizione di trasformazione del bosco di cui al comma 1, limitatamente ai territori di montagna e di collina, il ripristino a coltura agraria di formazioni arbustive o arboree insediate in terreni precedentemente coltivati e abbandonati da meno di venti anni dalla data del ripristino, nonché i nuovi impianti di vite e di olivo».

